N. 50 - 11 / R.G.N.R.
N. 178 - 11 / R.G. G.U.P.

Sentenza n. 50/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

presso il Tribunale Militare di Napoli, Dott. Francesca Maria FRATTAROLO, all'udienza in camera di consiglio del 3 novembre 2011 ha pronunciato, all'esito di *giudizio abbreviato*, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

nato a il

domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205 - Maggiore G. di F. in servizio presso: Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, presente;

difeso da: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205, difensore di fiducia, presente;

IMPUTATO DI:

Peculato militare aggravato continuato (artt. 215 e 47 nr. 2 c.p.m.p. e 81 cvp. c.p.) perché, Guardia di Finanza, della Sezione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza in avendo, per ragioni del suo Ufficio, la possibilità di disporre ed avere il possesso del servizio di trasporto con autista, a mezzo dell'autovettura militare di servizio , targata con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si appropriava del predetto servizio:

- in data imprecisata del 2010, ordinando al della

Data sentenza:

3 novembre 2011

Data deposito:

25 NOV. 2011

Estensore:

Dr. Francesca FRATTAROLO

il

inviato estratto esecutivo

a:

Procura Militare di:

Redatta scheda casellario il:

Campione penale art.:

Impugnazioni presentate da:

Guardia di Finanza in servizio al predetto reparto, con temporanee funzioni di autista, che obbediva agli ordini di accompagnarlo per motivi privati, recandosi con la citata autovettura, presso la concessionaria " ", avente sede in via

- in date imprecisate, comprese tra il 2008 e il 2009, ordinando al della Guardia di Finanza in servizio al predetto reparto, con temporanee funzioni di autista, che obbediva agli ordini di accompagnarlo per motivi privati, recandosi con la suindicata autovettura, alla sede della di , sita in prossimità del parco 2 Giugno, presso la concessionaria ", in , via e presso la concessionaria ", avente sede in , via ;

- in date imprecisate del 2008, ordinando al della Guardia di Finanza in servizio al predetto reparto, con temporanee funzioni di autista, che obbediva agli ordini di accompagnarlo per motivi privati, utilizzando la suindicata autovettura, più volte, presso la sede della " di , sita in una volta, presso una imprecisata concessionaria avente sede in luogo imprecisato; più volte, presso una salumeria sita in in via ;

- in date imprecisate del 2008, ordinando all' della Guardia di Finanza in servizio al predetto reparto, con temporanee funzioni di autista, che obbediva agli ordini, di accompagnarlo per motivi privati, utilizzando la citata autovettura, più volte, presso la concessionaria ", sita in , via ;

- in date imprecisate del 2008, ordinando al della

Guardia di Finanza in servizio al predetto reparto, con temporanee funzioni di autista, che obbediva agli ordini di accompagnarlo per motivi privati, recandosi con la suindicata autovettura, una volta, presso una imprecisata sita nei pressi dell'Ufficio Postale di una volta, presso la concessionaria " ", avente sede in più volte, presso la concessionaria " ", avente sede in via una volta, presso il Centro Commerciale " , sito in viale ; una volta, in in via , presso un luogo imprecisato e, in data imprecisata del 2011, di nuovo presso la concessionaria " ", avente sede in , via ;

- in date imprecisate del 2009, ordinando, al della Guardia di Finanza in servizio al predetto reparto, con temporanee funzioni di autista, che obbediva agli ordini di accompagnarlo per motivi privati, utilizzando la predetta autovettura, presso la sede della " " di sita in una volta, presso la concessionaria " ", avente sede in ; presso la concessionaria " ", avente sede in via , presso il Centro Commerciale , sito in ;

- in data imprecisata ma comunque compresa tra il 2008 ed il 2010, ordinando al della Guardia di Finanza in servizio al predetto reparto, con temporanee funzioni di autista, che obbediva agli ordini di accompagnarlo per motivi privati, recandosi con la citata autovettura, una volta, presso la concessionaria "

avente sede in , via ; più volte, presso una imprecisata salumeria, avente sede in i, in

Con danno per l'Amministrazione, per il consumo di carburante utilizzato dalla predetta autovettura di servizio e con l'aggravante del grado rivestito.

Conclusioni delle parti:

Richieste del P.M.: assoluzione perchè il fatto non sussiste.

Richieste della difesa: assoluzione perchè il fatto non sussiste, in subordine ai sensi del II° comma dell'art. 530 c.p.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al termine delle indagini preliminari, il P.M. trasmetteva a questo G.U.P gli atti del presente procedimento con richiesta di rinvio a giudizio.

All'udienza preliminare del 25/10/2011, il Giudice, dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti, ha interpellato le parti stesse su eventuali richieste o eccezioni.

La difesa dell'imputato ha presentato richiesta di definizione del processo con rito abbreviato, che il Giudice ammetteva; il difensore produceva, inoltre, memoria con allegati, che veniva acquisita agli atti; chiedeva inoltre un rinvio per illustrare le conclusioni.

All'udienza odierna, le parti hanno concluso come da verbale.

Dichiarata chiusa la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio, per pronunciare la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari non hanno fornito un positivo supporto, già sotto il profilo fattuale, all'originaria ipotesi accusatoria.

Secondo quest'ultima, l'imputato, il Magg.

all'epoca dei fatt) della Guardia di Finanza in servizio presso il , di Polizia Tributaria di con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la disponibilità, per ragione del suo Ufficio, di un servizio di trasporto con autista a mezzo autovettura militare targata G. di F. se ne appropriava, nell'arco temporale 2008-2010, utilizzando nelle varie occasioni contestate distintamente sette tra i suoi subordinati in grado, per soddisfare esigenze private, tra cui, in particolare, recarsi presso una concessionaria sita in via in presso la sede della presso una salumeria in via in , e presso altre destinazioni in o in , asseritamente sempre per motivi non riconducibili ad esigenze di servizio ma meramente privati.

La presente indagine traeva origine da uno scritto anonimo pervenuto al reparto di appartenenza dell'imputato, nel quale si lamentavano condotte illecite legate all'utilizzo dell'autovettura di servizio da parte del

L'Autorità Giudiziaria procedeva, pertanto, ad acquisire documentazione consistente in una serie di ordini di uscita relativi alla targata del biennio 2008/2009, oltre, principalmente a sentire a sommarie informazioni testimoniali i vari militari che, nell'arco temporale esaminato, avevano svolto funzioni di autista per il

I risultati, quali emergono dalla lettura dei relativi verbali, sono i seguenti:

- il ha dichiarato di aver svolto servizio di autista per l'imputato, all'epoca suo di Sezione, e di averlo accompagnato presso la concessionaria di via per far lavare la suddetta autovettura di servizio;

- il M.C. ha riferito di aver accompagnato in qualche occasione, non meglio precisata, il presso la sede della sita nei pressi del Parco 2 Giugno, in orario pomeridiano "*prima del rientro in sede e dopo il servizio svolto*"; di averlo inoltre accompagnato sia presso l'. sia presso la concessionaria in ed anche in una salumeria in via per "*l'acquisto di panini per la pausa pranzo*";

- il M.C. ha riferito di aver accompagnato qualche volta il presso la ove lo stesso si tratteneva brevemente; ha inoltre fatto menzione di una concessionaria alla periferia di Bari dove avrebbe accompagnato in una occasione il e di una salumeria in via dove lo avrebbe accompagnato "*più di una volta*";

- l'Appuntat ha riferito di aver accompagnato, in una data imprecisata del 2008, l'Ufficiale presso la concessionaria in più di una volta e di averlo aspettato all'interno dalla "*per circa due ore*", avendogli riferito che la sua autovettura privata era incidentata e ricoverata proprio presso quella concessionaria;

- il M.C. ha riferito di aver accompagnato il presso una non precisata banca di presso la l

e presso la concessionaria dove lo stesso si tratteneva *"per pochi minuti"*; anche presso il centro commerciale sito nei pressi del loro Comando e una volta anche dal medico privato in via ;

- il M.C. stando alle sue dichiarazioni, ha accompagnato il presso la sede di presso la concessionaria presso e *"qualche volta"* al

- il ha dichiarato di averlo accompagnato all' e un paio di volte presso una salumeria.

L'imputato, a sua volta, ha reso dichiarazioni sia nel corso dell'interrogatorio in sede di indagini, come da verbale in atti, sia nel corso dell'udienza odierna, negando sostanzialmente l'addebito e fornendo proprie giustificazioni ai suelencati episodi di uso dell'autovettura: ha riferito di essere, dal settembre 2006, all'interno del della Guardia di Finanza di Bari, della Sezione e di non aver mai utilizzato, se non per motivi di servizio, l'autovettura di proprietà dell'Amministrazione Militare.

Relativamente alle varie destinazioni ed itinerari contestati, l'imputato ha dichiarato:

- di conoscere da molti anni il titolare della dove si recava spesso per la manutenzione periodica della propria autovettura privata; di essersi recato con la per farla pulire e disinfettare; anzi, di essersi recato presso la medesima concessionaria

anche con altra vettura di servizio, una per farne sostituire dei bulloni;

- riguardo alla concessionaria in , di essersi ivi recato un paio di volte con la ma sempre per ragioni di servizio, inerenti alla manutenzione del mezzo;
- di essersi recato presso la salumeria di via ubicata vicino la sede del reparto, diverse volte, successivamente alle ore 14:00, orario di chiusura della mensa di reparto, per far confezionare i panini per il personale al rientro da operazioni di attività esterna;
- relativamente alla , di non essersi mai recato presso la sede della banca in questione, dove effettivamente aveva il conto corrente, in quanto, a seguito di una convenzione a livello nazionale stipulata tra l'istituto di credito suddetto e la Guardia di Finanza, un incaricato della banca, sig. , si recava spesso in caserma, agevolandolo nel disbrigo di operazioni bancarie, evitandogli l'onere di recarsi direttamente presso la sede della
- di essersi in una occasione, recato al per acquistare, a sue spese, confezioni di panettone e spumante per le signore della ditta delle pulizie che lavoravano presso il reparto;
- di essersi recato, con l'autovettura di servizio, presso il suo medico privato in via poiché, avendo avuto una mattina in cui era in ufficio un giramento di testa e ritenendo necessario misurarsi la pressione, il lo autorizzò ad allontanarsi ed a farsi accompagnare da altro militare; lo studio del medico era a pochi metri dall'ufficio e vi si trattenne per dieci minuti circa.

Ha infine dichiarato di essere titolare di patente militare, quindi di essere legittimato a guidare l'autovettura di servizio senza necessità di apposito militare autista.

Dal verbale di sommarie informazioni testimoniali reso dal sig. , dipendente della , emerge che, sussistendo effettivamente una convenzione con la Guardia di Finanza, lo stesso era stato autorizzato dal Comandante Provinciale a recarsi due volte a settimana presso la sala convegno del per svolgere attività di consulenza finanziaria; il ha dichiarato di conoscere l'imputato e di non averlo mai visto all'interno della sede della Banca, né di averlo mai visto arrivare con una

Il teste dipendente dell' , ha riferito di conoscere l'imputato e di ricordare l'occasione in cui quest'ultimo si recò in officina per far lavare l'auto di reparto, ma di non averlo mai visto in altre occasioni farsi accompagnare in concessionaria da altri militari.

Infine il teste, figlio del proprietario della salumeria in via ha riferito di aver visto talora il recarsi presso l'esercizio commerciale del padre in orario di pranzo, per l'acquisto di panini.

Sono presenti inoltre in atti le dichiarazioni rese dal , superiore del il quale ha riferito circa l'attrito esistente tra l'imputato e alcuni suoi dipendenti a causa dello "*scarso impegno profuso nel lavoro dai suoi collaboratori*", quale riferito dal lo stesso a suo dire, ebbe modo di constatare

l'imprecisione di taluni atti compilati dagli stessi. I dipendenti della si lamentarono con il dei modi di fare e del carattere dell'imputato, improntato a eccessiva fiscalità e rigidità soprattutto nella gestione dello straordinario e degli orari di servizio; ma, come riferito dal *"Nessuno dei collaboratori del si è mai lamentato ... di un uso non puntuale dell'auto di servizio da parte del*

Essendo questi i complessivi elementi emersi in indagine, questo Giudice ritiene non integrata la fattispecie di peculato contestata al non essendosi verificata una "appropriazione" rilevante ai sensi dell'art. 215 c.p.m.p, né del bene mobile autovettura, né del correlato servizio di autista.

Del reato contestato, la fattispecie in esame presenta i presupposti, soggettivo, dell'essere il soggetto attivo, "incaricato di funzioni amministrative o di comando" e oggettivo, del possesso o disponibilità del bene mobile appartenente alla Amministrazione.

Il , per il suo ruolo gerarchico e funzionale all'interno del rivestiva senza dubbio una posizione qualificata nell'ambito del reparto con possibilità di organizzare autonomamente uomini e mezzi; in virtù di tale circostanza, era abilitato a disporre della vettura militare targata G. di F. determinandone l'itinerario di servizio, ed utilizzando a tale scopo il servizio di autista di vari militari da lui dipendenti.

Non emerge però dagli atti la prova della condotta appropriativa: le

dichiarazioni dei vari testi sentiti, militari che, nel corso del periodo di tempo di interesse, hanno svolto le funzioni di autista per il . presentano caratteri di genericità e sono prive di riscontri temporali o personali; nessuno degli autisti sentiti ha del resto dichiarato di essere stato a conoscenza degli esatti motivi per cui l'imputato si recasse presso le suddette banche o concessionarie o esercizi commerciali, sottolineando anzi che l'Ufficiale si limitava a comandare il percorso da seguire senza riferire all'autista i motivi della sua uscita.

Ed infatti, anche dalla lettura degli ordini di uscita dell'autovettura, acquisiti agli atti, non emergono anomalie sospette, limitandosi il documento a riportare, come prassi, un generico itinerario di percorso.

In aggiunta, in quasi tutte le circostanze di uso della autovettura narrate dai testi, sono emersi profili di attinenza, sia pure indiretta, al servizio:

- nel caso della concessionaria , è risultato che la vettura militare era stata ivi portata per esigenze di manutenzione della stessa;
- nel caso del negozio di salumeria, è risultata comunque un'esigenza di rifocillamento di militari che, avendo terminato operazioni esterne dopo le ore 14:00, non potevano più usufruire della mensa del reparto;
- nel caso del medico privato, a parte l'estrema vicinanza dello studio con gli uffici dell'imputato, c'era un'esigenza, anch'essa attinente al servizio, di non lasciare solo un ufficiale che aveva avuto un malessere e di consentirgli di ricevere, al più presto, cure adeguate;
- nel caso della pur essendo varie le dichiarazioni dei militari autisti che riferiscono di avere accompagnato il e

di averlo atteso all'esterno, tuttavia, si tratta di episodi dei quali non è stata chiarita la collocazione temporale, ma comunque comportanti soste di brevissima durata oltretutto in una via posta sempre nell'itinerario di servizio, e quindi, privi di effettiva lesività ai beni giuridici oggetto della norma;

- nel caso della concessionaria infine, non sono stati forniti dall'accusa elementi che smentiscano la sussistenza, dichiarata dall'imputato, di motivi di servizio inerenti alla manutenzione di vetture della A.M. ; pertanto, la circostanza, riferita dal teste secondo la quale in quel periodo l'imputato aveva la propria auto in riparazione presso la suddetta concessionaria, non è decisiva al fine di dimostrare che la sosta sia avvenuta per finalità private.

Dall'analisi di tutti gli episodi, quali ricostruiti dall'insieme degli elementi di prova, difetta indubbiamente la lesione dell'interesse patrimoniale tutelato dalla previsione della incriminazione - in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti - trattandosi di luoghi posti nell'itinerario di servizio o comunque prossimi alla sede di servizio; indubbiamente, la natura plurioffensiva del reato di peculato non escluderebbe comunque che, pur in assenza di un danno patrimoniale, la fattispecie sia ugualmente integrata, potendo essersi verificato un pregiudizio al buon andamento della Amministrazione. Tuttavia anche questo aspetto non è palesato dagli elementi di prova forniti: anzi, nei casi riferiti dai militari autisti sentiti quali persone informate sui fatti, non è mai emerso che l'uso da parte dell'imputato dell'autovettura di servizio abbia determinato una sottrazione alla sua destinazione di istituto, essendosi

trattato, in numerose circostanze, proprio di uso dell'autovettura correlato indirettamente a ragioni istituzionali (quali la manutenzione dell'autovettura e il rifornimento alimentare dei militari).

Difettando dunque la prova della condotta appropriativa, ossia dell'utilizzazione *uti dominus* del servizio di autovettura per il soddisfacimento di scopi privati, l'imputato deve essere mandato assolto per insussistenza del fatto contestato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.;

ASSOLVE

dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.

FISSA

in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Napoli, 3 novembre 2011

Il Giudice dell'udienza preliminare

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Clelia MONTEFUSCO)

(Dott. Francesca Maria FRATTAROLO)
Francesca Maria Frattarolo

Depositato in cancelleria

25 NOV. 2011

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Clelia MONTEFUSCO)